

STATUTO

ADIUVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA SOLITO SCALA D
85

Numero REA: TA - 257809

Codice fiscale: 03461180733

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-09-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) al n.4943 di Repertorio e n.3503 di Raccolta	
STATUTO	
della "ADIUVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
ART. 1) DENOMINAZIONE	
E' costituita una società cooperativa sociale sotto la denominazione "ADIUVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA", in sigla "ADIUVA SOC. COOP. SOCIALE A R.L."	
ART. 2) SEDE	
La società ha sede legale in Taranto, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.	
La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.	
ART. 3) DURATA	
La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).	
ART. 4) NORME APPLICABILI	
Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare, la l. n. 381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, nonché il d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibile.	

	Inoltre, alla cooperativa si applicano le disposizioni previ-	
	ste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previ-	
	sto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	TITOLO II	
	SCOPI - OGGETTO	
	ART. 5) SCOPI	
	Ai sensi dell'art. 1, l. n. 381 del 1991, lo scopo mutuali-	
	stico che i soci lavoratori della cooperativa intendono per-	
	seguire è quello di ottenere, tramite lo svolgimento dell'at-	
	tività in forma associata, continuità di occupazione lavora-	
	tiva e le migliori condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali.	
	La cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interes-	
	se generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come dispo-	
	sto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni e in-	
	tegrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovve-	
	ro in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italia-	
	na.	

	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla coopera-	
	tiva e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito del-	
	le leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod.	
	civ..	
	L'attività sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	artt. 2512 e 2513 cod. civ..	
	Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in	
	ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111 septies disp.	
	att. cod. civ..	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al raffor-	
	zamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò	
	stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Coo-	
	perative e Mutue e ai suoi organismi periferici nella cui	
	giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione	
	del consiglio di amministrazione potrà aderire all'Associa-	
	zione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Re-	
	gionale aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mu-	
	tue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si	
	propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativi-	
	stiche, di lavoro o di servizio.	
	ART. 6) OGGETTO SOCIALE	
	Ai sensi dell'art. 1, lett. a), l. n. 381 del 1991, la coope-	

rativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), l) e p), d.lgs. n. 112 del 2017.

La cooperativa, ai sensi della Legge 381/1991, del D.Lgs. 112/2017 e delle normative vigenti in materia di economia sociale e cooperazione, si configura come cooperativa sociale di tipo A, senza finalità speculative, con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente, o temporaneamente, in forma diretta, in appalto, convenzione o concessione con enti pubblici o privati in genere:

- servizi domiciliari rivolti ad anziani, disabili, malati o persone fragili;
- servizi di cura, compagnia e supporto domiciliare mediante personale qualificato (badanti);
- servizi di pulizia, lavanderia, cucina e disbrigo pratiche quotidiane mediante personale colf;
- assistenza notturna e festiva;
- attività di affiancamento nei percorsi di dimissione protetta, post-degenza o riabilitazione;
- servizi di baby-sitting, supporto educativo e vigilanza minore.

	ri;	
	aiuto domestico in nuclei familiari temporaneamente in diffi-	
	coltà;	
	attività di educazione familiare e sostegno alla genitorialità;	
	servizi domiciliari socio assistenziali;	
	servizi domiciliari infermieristici e sanitari;	
	attività di assistenza infermieristica realizzata entro cen-	
	tri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposi-	
	zione da enti pubblici e privati;	
	attività e servizi di riabilitazione;	
	orientamento, consulenza e supporto alle famiglie;	
	servizi consegna pasti;	
	servizi di accompagnamento e trasporto protetto;	
	centri sociali diurni;	
	centri diurni integrati;	
	comunità alloggio per anziani e mini alloggi protetti;	
	servizi sperimentali di sostegno agli anziani;	
	ludoteche e spazi gioco intergenerazionali;	
	case vacanza;	
	percorsi di educazione alla salute;	
	percorsi di attività motoria;	
	comunità educative per minori e di altri servizi per l'acco-	
	glienza di minori e nuclei monoparentali privi di un ambien-	
	te familiare idoneo;	

7 di 56

	attività di formazione rivolte a familiari, anziani, volonta-	
	ri, operatori dei servizi e mondo della scuola;	
	servizi di istruzione e scolarizzazione di ogni ordine e gra-	
	do, nonchè la gestione di attività scolastiche o di istruzio-	
	ne alternative al sistema scolastico istituzionale ai sensi	
	della costituzione italiana a sostegno delle funzioni genito-	
	riali;	
	attività e servizi di assistenza scolastica ed extrascolasti-	
	ca;	
	servizi di accoglienza e integrazione rivolti a cittadini	
	stranieri migranti;	
	attività di accompagnamento all'abitare, di progettazione e	
	gestione di servizi di housing sociale;	
	percorsi di consulenza e supervisione agli enti, alle èquipe	
	di lavoro ed ai singoli;	
	indagini e ricerche sociali;	
	studi di fattibilità e progettazione di servizi;	
	interventi finalizzati al consolidamento dei rapporti con il	
	territorio e la comunità locale;	
	attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui opera, al fine di renderla piu' consapevole	
	e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle perso-	
	ne in stato di bisogno;	
	attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle i-	
	stituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e af-	

	fermazione dei loro diritti;	
	servizi di accoglienza e protezione delle donne vittime di	
	violenza di genere in collaborazione con le reti interistitu-	
	zionali antiviolenza.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti nor-	
	me di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra at-	
	tività connessa o affine o strumentale agli scopi sopraelen-	
	cati, tra cui, tra le altre, l'attività di pubblicizzare a	
	mezzo stampa, in qualsiasi forma, l'attività della cooperati-	
	va e dei settori in cui la stessa opera, l'organizzazione di	
	eventi pubblici, fiere, manifestazioni, finalizzati alla pro-	
	mozione della cooperativa e dei settori in cui la stessa ope-	
	ra, l'esercizio di attività commerciali e di somministrazio-	
	ne di alimenti e bevande finalizzate alla promozione dell'ag-	
	gregazione, della socializzazione, e del protagonismo giova-	
	nile, ovvero per la promozione di prodotti del terzo settore	
	e del volontariato sociale.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	

partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con

11 di 56

	fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previ-	
	sti dal Titolo V del presente statuto.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il poten-	
	ziamento aziendale.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o al-	
	l'ammodernamento aziendale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7) REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, e, in particolare, coloro che abbiano matura-	
	to una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa, e, comunque, coloro che possano collabora-	
	re al raggiungimento dei fini sociali.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamen-	
	te all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito	
	regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la coope-	
	rativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	

tecnicì e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381 del 1991, possono assumere la qualifica di soci cooperatori anche i "soci volontari", che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 della menzionata l. n. 381 del 1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI SOCI LAVORATORI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza e indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);	
	b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art.7 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali deve dichiarare di aver preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali deve dichiarare di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 l. n 381 del 1991 dovrà essere, altresì, perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	

requisiti di cui al presente articolo e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dagli amministratori.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Ai sensi dell'art. 2528, comma 4, cod. civ., qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sottoscritta dovrà essere versata all'atto dell'am-

16 di 56

17 di 56

	tino almeno un decimo del capitale sociale.	
	I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il	
	compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi,	
	sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sen-	
	si dell'art. 2476, comma 7, cod. civ..	
	ART. 10) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quo-	
	te, ciascuna del valore di Euro 50,00 (Euro cinquanta/zero	
	zero).	
	Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pe-	
	gno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la coope-	
	rativa senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria partecipazione so-	
	ciale deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata A.R. o posta elettronica certificata	
	(P.E.C.).	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero	
	di trasferire la propria partecipazione sociale e la coopera-	
	tiva deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che ab-	
	bia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazio-	
	ne deve essere motivato; contro il diniego il socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	

porre opposizione al Tribunale.	
ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.	
ART. 12) RECESSO	
Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:	
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
a. subordinato	
1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art.13, punto 4, lett. a., n. 5,	
b. diverso da quello subordinato	
1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.	
Il recesso non può essere parziale.	
La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata-	

20 di 56

	2. per mutuo consenso;	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova;	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;	
	5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamen- ti pensionistici previsti dalla legge;	
	6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presen- te statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con- sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamen- to delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali de- biti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.9 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta incompatibilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione di esclusione e comunicarla agli interessati; essa diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, il so-

23 di 56

rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15) MORTE DEL SOCIO

Ai sensi dell'art. 2534, comma 1, cod. civ., in caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente art.14.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 17) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di

lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa.

	rativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 18) TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emette-	
	re titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di di-	
	ritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione a inve-	
	stitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a	
	investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.	
	2483 cod. civ. e dell'art. 111 octies delle disp. att. cod.	
	civ..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli	
	emessi e il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	

	presente articolo e al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dall'art. 2541 cod. civ., in quanto	
	compatibile con le disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 19) PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile	
	ed è formato da un numero illimitato di quote nominative,	
	ciascuna del valore di Euro 50,00 (Euro cinquanta/zero zero);	
	b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli	
	investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili	
	di esercizio;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	e) dalla riserva divisibile eventualmente formata con le	
	quote di utili di esercizio di cui al presente statuto;	
	f) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,	
	fra i soci lavoratori, né durante la vita sociale, né all'at-	
	to dello scioglimento.	
	La riserva divisibile di cui al precedente punto e) può esse-	

	re ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti	
	finanziari.	
	ART. 20) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le	
	disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i so-	
	ci, distinguendo le diverse attività mutualistiche.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione e sull'amministrazione, nella quale, in particola-	
	re, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nel-	
	la gestione e nell'amministrazione della società per il con-	
	seguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione	
	dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo so-	
	ciale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustra-	
	no anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguar-	
	do all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta al-	
	la redazione del bilancio consolidato oppure quando lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed al-	

29 di 56

	ai sensi dell'art. 2521 cod. civ..	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 21) DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;	
	f) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori, e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministra-	

	zione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buo-	
	ni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mu-	
	tualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni dei	
	commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio	
	sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capita-	
	le sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricosti-	
	tuzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura	
	di perdite di esercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 22) ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	SEZIONE I	
	DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 23) DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra	
	materia che la legge e il presente atto riservano alla loro	

	competenza:	
	- approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli	
	utili ai sensi dei precedenti artt.19, 20 e 21 del presente	
	statuto;	
	- approvazione del bilancio sociale redatto ai sensi dell'	
	art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017;	
	- nomina e revoca degli amministratori, determinazione del	
	periodo di durata del loro mandato e del numero degli ammini-	
	stratori;	
	- determinazione dei compensi dovuti agli amministratori per	
	la loro attività collegiale;	
	- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione	
	tra questi del Presidente e fissazione dei compensi loro	
	spettanti; deliberazione sull'eventuale revoca;	
	- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, di un revisore e determinazione del corrispettivo	
	relativo all'intera durata dell'incarico;	
	- approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521	
	cod. civ.;	
	- deliberazione sulle domande di ammissione a socio non ac-	
	colte dagli amministratori, in adunanza appositamente convo-	
	cata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione	
	successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pro-	
	nuncia assembleare;	

	- modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	I soci decidono, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate:	
	a) mediante deliberazione assembleare;	
	b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori oppure dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dal documento sottoscritto dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;	
	a tal fine, l'organo amministrativo dovrà inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telegramma o fax, contenente la proposta di decisione e l'invito a esprimere il proprio voto per iscritto, entro il termine di 1 (uno) giorno dal ricevimento della stessa;	
	la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale;	
	ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del so-	

34 di 56

35 di 56

dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.

In caso di convocazione dell'assemblea fuori dal Comune dove ha sede la società, l'organo amministrativo è obbligato ad assicurare che l'intervento in assemblea possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

L'avviso di convocazione deve indicare:

* il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che l'organo amministrativo non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;

* nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della società, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

37 di 56

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il collegamento, anche con un solo socio, per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici della società, l'assemblea si intenderà non validamente costituita e dovrà essere riconvocata, per una data successiva. Qualora il collegamento con un socio non fosse possibile per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui il socio si avvale per attuare detto collegamento (ad esempio, scarsa copertura della rete internet nella zona in cui il socio si trova), l'assemblea potrà essere validamente tenuta qualora siano comunque presenti o rappresentate le partecipazioni richieste dalla legge o dallo statuto per la valida costituzione dell'assemblea.

Qualora, una volta iniziata l'assemblea, non fosse possibile continuare il collegamento anche con un socio per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici della società, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea, ferma la validità delle deliberazioni adottate sino al momento della sospensione come di seguito previsto. Qualora non fosse possibile continuare il collegamento con uno o più soci per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui quel socio si avvale o quei soci si avvalgono per attuare detto collegamento (ad esempio, scarsa copertura della rete internet nella zona in cui si trova o si trovano), l'assemblea proseguirà i lavori qualora

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, i soci, gli amministratori e i membri dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli

	accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tut-	
	ti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto	
	di verbalizzazione.	
	Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea me-	
	diante delega scritta e la relativa documentazione è conser-	
	vata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più	
	di 3 (tre) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in	
	assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo gra-	
	do e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'im-	
	presa.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i	
	soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il reviso-	
	re, se nominati, sono presenti o informati della riunione e	
	può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone al-	
	la trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sin-	
	daci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assem-	
	blea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scrit-	
	ta, da conservarsi agli atti della società, nella quale di-	
	chiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti al-	
	l'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'in-	
	tervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche e-	

	sclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quan-	
	to previsto nel precedente art.20 del presente statuto, per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di vo-	
	to.	
	L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere	
	proposta dai soci che non vi hanno consentito.	
	ART. 26) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o	
	siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai so-	
	ci aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessa-	
	ria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rap-	
	presentati.	
	I regolamenti, che determinano criteri e regole inerenti al-	
	lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa	
	ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto co-	
	stitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati	
	dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approva-	
	zione dei regolamenti di cui all'art. 2521 cod. civ. e di de-	

	cisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole	
	dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	ART. 27) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-	
	ministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli	
	intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regola-	
	rità della costituzione, accerta l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i	
	risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti	
	deve essere dato conto nel verbale.	
	Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del pre-	
	sidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli	
	amministratori, dal notaio.	
	SEZIONE II	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 28) GESTIONE DELLA SOCIETA'	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1, pri-	
	mo periodo, cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod. civ.,	
	la gestione della società - cioè l'istituzione e la successi-	
	va cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e conta-	
	bile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, an-	
	che in funzione della rilevazione tempestiva della crisi del-	

l'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sul consiglio di amministrazione incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.

ART. 29) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della socie-

44 di 56

decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a coloro che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., i criteri seguiti nella gestione e nell'amministrazione della società per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 112 del 2017.

ART. 31) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.

L'intervento alla adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche esclusivamente mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o P.E.C. entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dal presente statuto.

ART. 32) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

	ART. 33) RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell’oggetto sociale.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	SEZIONE III	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	ART. 34) ORGANO DI CONTROLLO	
	Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, a-	

	gli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili	
	nel corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione	
	dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.	
	I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggi-	
	bilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e	
	i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.	
	Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto	
	della nomina e per l'intero periodo della durata del suo uf-	
	ficio.	
	L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli ar-	
	ticoli 2403 e 2403 bis cod. civ..	
	Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406,	
	2407 e 2408 cod. civ..	
	Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del	
	libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..	
	Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione le-	
	gale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409 bis, comma	
	2, cod. civ.	

	Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta gior-	
	ni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sot-	
	toscritto dagli intervenuti.	
	La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente lo riten-	
	ga opportuno, anche esclusivamente mediante audio o video	
	conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere	
	identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire	
	in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e vi-	
	sionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di am-	
	ministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato e-	
	secutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte de-	
	gli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge; può, altresì, previa comunicazione al presidente del	
	consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvede-	
	re.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio, devono indicare specificamente nella relazione pre-	

vista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo, salva contraria decisione dei soci.

ART. 35) REVISORE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da sindaci, o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre eserci-

zi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'ap-
provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-
l'incarico.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale
dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge ed,
eventualmente, anche mediante scambi di informazioni con
l'organo di controllo:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità
almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità so-
ciale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili
dei fatti di gestione e di amministrazione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bi-
lancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono
conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-
to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizio-
ne di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, de-

dotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;
- c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita e a loro riservata.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del consiglio di amministrazione, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ..

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento, o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., a pena di annullabilità delle relative decisioni:

- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- gli enti con scopo di lucro;
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,

d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

ART. 38) DOMICILIO

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 39) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le norme di legge in materia.

Firmato da: Spinelli Roberto, Alessio La Tartara, Minelli Fe-
derica. Antonello Mobilio Notaio. Vi è il sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 come modificato dall'art.16 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n.235, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente da bollo in quanto società iscritta nella Sezione: cooperativa a mutualità prevalente.